

si segnalano in questo numero:

PATTI IN DEROGA

la proroga legale è costituzionale

ONERI ACCESSORI

si prescrivono in due anni

PRELAZIONE E RISCATTO

la proposta deve essere completa

AVVIAMENTO

il rilascio spontaneo dell'alloggio

ANNO XV - N. 3

Luglio - Settembre '93

Sped. abb. postale Gr. IV/70

Salerno



RASSEGNA dell'EQUO CANONE

locazioni e condominio

RIVISTA
TRIMESTRALE
DI DOTTRINA E
GIURISPRUDENZA

CEDAM

1. Il legislatore in tema di responsabilità per le obbligazioni assunte dai coniugi in regime di comunione legale dei beni si è preoccupato di distinguere espressamente due tipi di obbligazioni, vale a dire quelle della comunione (art. 186 c.c.) e quelle personali (artt. 179, 185, 187 e 189 c.c.), disciplinando l'incidenza di esse sui rispettivi patrimoni.

In tal modo sembrerebbe avallarsi l'opinione cui possono configurarsi due distinte responsabilità da riferire a soggetti diversi.

La nuova disciplina, infatti, indica analiticamente quali sono le obbligazioni gravanti sui beni della comunione (art. 186 c.c.). L'adempimento di tali obbligazioni non è garantito esclusivamente dal patrimonio comune, giacché un'altra norma (art. 190 c.c.) prevede che i creditori possono aggredire in via sussidiaria i beni personali di ciascuno dei coniugi, sia pure nella misura della metà del credito, allorché i beni della comunione non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Il problema, pertanto, è quello di riuscire a stabilire l'esatta portata e incidenza di tale norma in tema di obbligazioni, contratte dai coniugi, in regime di comunione legale dei beni. Peraltro, la problematica è stata da ultimo affrontata dalla giurisprudenza (Cass. 18 giugno 1990 n. 6118, in *Giust. civ.* 1990, I, 2282 e 2891, con nota di COSTANZA, *Separazione dei beni e solidarietà debitoria*) in tema di separazione dei beni. Si ritiene, invero, che nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi.

Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il profilo diverso dell'irrevocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.

Avverso tale orientamento giurisprudenziale, la dottrina (cfr. CIAN VILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi*, 367; PALERMO, *Obbligazioni solidali*, 494; GABRIELLI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, 164; BIANCA, *Diritto civile*, II, 93; FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, 1115; VITTORIA, *I coniugi coimprenditori*, 892; e da ultimo COSTANZA, *op. cit.*, 2892) si pone sostanzialmente in una posizione diversa e in contrasto con lo spirito della sentenza citata.

Si ritiene, infatti, a prescindere dal contenuto dell'obbligo di contribuzione, che esiste una solidarietà passiva dei coniugi per i debiti assunti anche separatamente (alcuni autori — SCHLESSINGER, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Il*

nuovo diritto di famiglia 1976, 735 — collegano all'obbligo di contribuzione un vincolo di destinazione di tutti i redditi alla soddisfazione di esigenze familiari, con la conseguenza che ciascun coniuge avrebbe un diritto di credito in ragione dell'obbligo di contribuzione dell'altro, diritto di credito tutelabile secondo le norme di diritto comune. Altri autori — CORSI, *I rapporti patrimoniali della famiglia*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, a cura di Cicu e Messineo, I, 1979, 29 — considerano invece l'obbligo di contribuzione come un dovere che fa carico a ciascun coniuge di provvedere ai bisogni dell'altro e dei figli con la conseguenza che la violazione di tali oneri può costituire solo motivo di addebito in caso di separazione personale), ma per soddisfare interessi ed esigenze non egoistiche (vedi soprattutto SANTORO PASSARELLI, in *Commentario alla riforma del nuovo diritto di famiglia*, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, 1977, 215).

In altri termini, ciascuno dei coniugi avrebbe la facoltà di impegnare l'altro nei confronti dei terzi, allorché l'obbligo assunto sia teso alla soddisfazione di interessi propri o della famiglia; diversamente l'obbligo di contribuzione resterebbe privo di significati.

In sostanza, ammettere nel regime di separazione dei beni la solidarietà debitoria, significa non tanto tutelare la posizione del creditore, sibbene il valore dell'obbligo di contribuzione e la sua funzione di consentire al coniuge privo di redditi e beni propri di assumere obblighi impegnativi pure per l'altro. E ciò è realizzabile solo se si ammette il vincolo di solidarietà. Diversamente il dovere di contribuzione si vanifica mentre si dà solo spazio a facili abusi: si fa agire nei rapporti esterni solo il coniuge senza redditi né sostanze e l'altro, quale estraneo, rimane inattuabile con tutti i suoi beni (in questo senso COSTANZA, *op. cit.*, 2893).

Si è posto anche l'interrogativo se la "limitazione di responsabilità" sia estesa anche al coniuge che abbia agito personalmente nell'assunzione del debito nei casi elencati dall'art. 186 c.c.

I fautori della tesi della soggettività della comunione e dell'esistenza di autonomia dei patrimoni personali rispetto al patrimonio della comunione, danno una risposta affermativa al problema, sostenendo che proprio la pretesa autonomia non consentirebbe l'aggressione dei beni personali se non nei limiti imposti dall'art. 190 c.c.

In sostanza, dunque, tale norma si applicherebbe pure nel caso di obbligazioni contratte congiuntamente da entrambi i coniugi (art. 186, lett. d), relativamente alle quali i creditori potrebbero perciò soddisfarsi sui patrimoni dei coniugi solo entro i limiti della metà del credito per ciascuno di questi (cfr. DE PAOLA-MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale*, 198, per i quali il creditore potrebbe avviare a tale limitazione solo

facendosi rilasciare da entrambi i coniugi una fideiussione in proprio. Vedi anche GARGANO, *La pubblicità dei rapporti patrimoniali tra coniugi*; MANGANO, *La comunione legale fra coniugi nel processo di espropriazione forzata*, 983).

Senonché la pur pretesa esistenza di un'autonomia dei patrimoni non sarebbe sufficiente a giustificare un'estensione delle limitazioni di responsabilità anche a favore del coniuge che ha assunto direttamente obbligazioni nell'interesse della comunione.

Anche nella fattispecie legale in cui viene generalmente riconosciuta un'autonomia patrimoniale è dato, infatti, di riscontrare una responsabilità personale di chi ha agito in nome e per conto dell'ente: si pensi alla responsabilità solidale del soggetto che ha operato in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta nei confronti dei terzi (art. 38 c.c.), ovvero a quella del socio nella società in nome collettivo ai sensi dell'art. 2291 c.c. (il ragionamento è di BERNARDI, *La comunione legale*, II, 786).

In altri termini, da una interpretazione sistematica degli artt. 190 e 2270 c.c. discende che il coniuge, il quale ha contratto personalmente, sarà responsabile con tutto il suo patrimonio, mentre la limitazione di responsabilità al 50% del debito riguarderà solo il coniuge che non ha assunto di persona l'obbligazione.

Deve, inoltre, osservarsi che l'art. 190 c.c. non contiene una espressa deroga alle regole della responsabilità patrimoniale, come importerebbe il secondo comma dello stesso art. 2270 c.c. Su tale presupposto, alcuni autori (BIANCA, *Diritto civile*, II, 94; anche SALANITRO, *Le banche ed i contratti bancari*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Vassalli, VIII, 204) hanno argomentato dalla lettera della legge che parla di "ciascuno" dei coniugi, per sostenere in senso contrario che la limitazione di responsabilità opererebbe anche nei confronti del coniuge che ha contrattato da solo.

Comunque, a tale assunto si è replicato (NICOLO', *Responsabilità patrimoniale, concorso dei creditori e cause di prelazione*, in *Comm. al cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1945, 11; vedi anche BERNARDI, *op. cit.*, 788) che l'espressione "a ciascuno dei coniugi" si spiega nella logica della norma che in termini generali dispone l'obbligo dei coniugi di far fronte sussidiariamente alle obbligazioni gravanti sulla comunione.

La formulazione in questione, pertanto, vale esclusivamente a ribadire la posizione di assoluta parità patrimoniale dei coniugi e del loro uguale obbligo di contribuzione nell'ambito della comunione; per cui essi, dopo aver fatto fronte alle obbligazioni comuni con quella parte del loro patrimonio costituita dai beni in comunione, dovranno rispondere anche con i beni personali nella misura della metà del credito. Detta limitazione sussidiaria non toglie, però, che debba trovare applicazione la regola secondo cui il coniuge che ha contrattato personalmente l'obbligazione risponda per l'intero con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il creditore, perciò,

potrà a sua scelta escutere i beni personali del coniuge estraneo al negozio per la sola metà del credito, ovvero agire per l'intero nei confronti del coniuge contraente avvalendosi della regola generale.

2. Orbene, ritornando al problema che più direttamente ci riguarda, bisogna chiedersi quale sia la portata dell'art. 190 c.c. in tema di obbligazioni contratte dai coniugi in regime di comunione legale dei beni.

In altri termini, bisogna rilevare se la normativa di cui al citato articolo trova applicazione in qualsiasi ipotesi di assunzione di obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia.

La giurisprudenza (*cf.*, sul punto in questione, Cass. 18 giugno 1990 n. 6118, già cit. in *Giust. civ.* 1990, I, 2285), indirettamente, ritiene che anche in regime di comunione dei beni, il creditore che volesse agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante e che «l'obbligazione era nell'interesse della famiglia», ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti; per cui tale disciplina non interferisce affatto sulla regola generale per cui il debitore, responsabile con tutti i suoi beni *ex art.* 2740 c.c., è soltanto quegli che, stipulando il contratto, si è assunto personalmente, nei confronti dell'altro stipulante, l'obbligo di adempiere la relativa obbligazione.

A nostro avviso, invero, tale orientamento non sembra cogliere in pieno i termini della questione. Infatti, a norma dell'art. 186 c.c., i beni della comunione rispondono non solo delle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia, bensì anche di quelle obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi a fini speculativi.

Tale interpretazione la si ricava agevolmente dalla lett. c), ultima parte, dell'art. 186 c.c. ove espressamente il legislatore parla di obbligazioni contratte dai coniugi, anche separatamente, "nell'interesse della famiglia", e dalla lett. d) ove il legislatore parla di "ogni obbligazione" contratta congiuntamente dai coniugi senza aggiungere "nell'interesse della famiglia".

Né sembra rilevante l'osservazione che nella disposizione di cui alla lett. d) si debba parlare di "causa familiare implicita", nel senso di ritenere che il legislatore abbia inteso desumere il carattere comune dell'interesse proprio dalla circostanza dell'essere stata l'obbligazione contratta congiuntamente, considerando un simile comportamento una delle strutture portanti del modello familiare delineato nell'attuale legislazione (in un simile ordine di idee PERCHINUNNO, *Le obbligazioni nell'interesse familiare*, 126; GIONFRIDA DAINO, *La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi*, 54; ATTARDI, *Profili processuali della comunione legale*, 41; SANTOSUOSSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. al cod. civ.*, 278).

L'orientamento, peraltro, è sconfessato dallo stesso art. 186, lett. d), ove il termine "ogni obbligazione" è da intendere nel senso che i coniugi, congiuntamente, possono contrarre ogni

tipo di obbligazione; quindi, anche di natura speculativa. Inoltre, se si dovesse ritenere che nella lettera d) dell'art. 186 c.c. è implicita la destinazione dell'obbligazione all'interesse familiare, tale articolo potrebbe essere invocato anche nell'ipotesi di obbligazioni in cui uno dei coniugi si sia obbligato solo a scopo di garanzia; mentre la dottrina dominante (FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1105; CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, a cura di Cicu e Messineo, 161; SCHLESINGER, *Commentario al diritto di famiglia* a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, 430) ritiene che perché possa invocarsi il disposto dell'art. 186, lett. d), c.c. deve trattarsi di obbligazioni assunte dai coniugi, per il medesimo titolo, per cui non troverà applicazione la norma nell'ipotesi in cui, ad esempio, un coniuge sia obbligato in via principale e l'altro solo a scopo di garanzia.

Diversamente, ritenere che ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi non può essere intesa come esonero dei coniugi dall'obbligo di destinazione dei beni rispetto allo scopo suo proprio, significa affermare quasi come se innanzi a titoli di credito sottoscritti da entrambi i coniugi per far fronte a debiti di gioco si potesse opporre che i beni della comunione sono vincolati nell'interesse della famiglia e non possono pertanto essere aggrediti anche da tale categoria di creditori (l'esempio è di FINOCCHIARO, *op. cit.*, nota n. 12, 1105), il che appare veramente assurdo.

3. Le difficoltà che si incontrano anche ai fini della stessa valutazione complessiva della disciplina della responsabilità meravigliano, del resto, solo fino ad un certo punto, ove si ponga mente al fatto che proprio il profilo in questione è stato quello caratterizzato da più radicali ripensamenti del legislatore nel corso della elaborazione faticosa della vigente normativa.

Il tormentato iter legislativo che l'ha contrassegnata si è risolto in una stratificazione di formula, tale da risultare assolutamente inidonea ad orientare univocamente la pratica, offrendo quei punti fermi di cui essa non può fare a meno. Non a caso la dottrina più attenta (così SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 275, nota n. 1; anche FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1097, nota n. 1) ha evidenziato la scarsa omogeneità del dettato legislativo, del quale non si è mancato di sottolineare l'atecnicità.

Non par dubbio, per i profili precedentemente esaminati, che i beni della comunione rispondono non solo delle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia, ma anche di quelle obbligazioni congiuntamente contratte dai coniugi a fini esclusivamente speculativi.

Proprio in riferimento al dettato dell'art. 186, lett. d), la responsabilità parziaria e sussidiaria dei beni personali del coniuge che non ha direttamente contratto (art. 190 c.c.) sembrerebbe priva di significato.

Infatti, a ben vedere, non ha senso, qualora entrambi i coniugi hanno assunto congiuntamente un'obbligazione, che uno di essi risponderà con i suoi beni personali, nella

misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti, in quanto essi, secondo le regole generali, risponderanno delle assunte obbligazioni personalmente ed illimitatamente (art. 1294 c.c.).

In sostanza, sembrerebbe che anche per le obbligazioni congiunte risponde l'intero patrimonio dei coniugi, sia comune che personale, per cui ne consegue la inutilità del dettato normativo contenuto nell'art. 190 c.c.

Anzi, come è stato sostenuto (in tal senso *cf.* STANZIONE, *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, in *AA.VV.*, 290), si dovrebbe profilare l'interpretazione abrogante di questa norma per mancanza di oggetto. Tuttavia, giungere a tale conclusione, sembra francamente eccessivo.

Qualche autore (v. BERNARDI, *op. cit.*, 791, il quale ritiene che tale facoltà deriva dalla "sussidiaria" prevista dall'art. 190 c.c., che si attegga in modo peculiare rispetto alle altre ipotesi di obbligazioni sussidiarie previste dal codice civile. In altri termini, la sussidiarietà esprime niente altro che l'ordine che il creditore deve osservare nell'aggreddire i beni facenti parte del patrimonio dei coniugi) ritiene, comunque, che i coniugi potranno avvalersi del beneficio dell'esecuzione previsto dall'art. 190 c.c., e cioè pretendere che i creditori aggrediscono innanzitutto i beni in comunione, e solo ove questi non siano sufficienti, i beni personali, trattandosi anche per l'ultima ipotesi *sub* d) di obblighi gravanti sui beni della comunione per espressa disposizione dell'art. 186 c.c.

A nostro avviso, la tesi non sembra possa accogliersi per un duplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto, nel disposto della lett. d) dell'art. 186 c.c. non può sostenersi, come precedentemente rilevato, una causa familiare implicita, per cui i coniugi possono assumere qualsiasi tipo di obbligazione.

Per tale effetto i coniugi che contraggono congiuntamente assumono la veste di condebitori solidali, sicché nella fattispecie non ha ragion d'essere il beneficio di escussione in quanto non si tratta di un'obbligazione sussidiaria, che d'altronde costituisce un principio eccezionale rispetto alla regola generale della solidarietà passiva nell'obbligazione con pluralità di debitori (sul punto *cf.* MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 56); quindi, il beneficio di escussione è, oramai, di stretta interpretazione.

Peraltro, si ritiene (OPPO, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.* 1976, 112; CORSI, *op. cit.*, 163; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 287) che il creditore possa aggredire qualunque bene, essendo incerto per i terzi quali siano esattamente i beni comuni e quali quelli personali.

Qualche autore (in questo ordine di idee, vedi STANZIONE, *op. cit.*, 291; OPPO, *op. cit.*, 116), inoltre, ritiene che se si ammettesse che, in fase esecutiva, bisogna escutere prima il patrimonio personale del coniuge obbligato, si potrebbe prospettare una situazione alquanto discutibile: infatti, in ipotesi di capienza totale dei beni personali di costui, non si

riscontrerebbe differenza alcuna fra tipo e tipo di obbligazione, ad esempio tra quella contratta nell'interesse proprio ed esclusivo del soggetto a scopo speculativo e quella contratta per soddisfare un bisogno primario della famiglia, per cui appare più coerente con l'impostazione della normativa la soluzione di far gravare la responsabilità sui beni della comunione nonché sui beni personali di entrambi i coniugi, per la metà del credito.

Neanche, quest'ultima tesi, invero, appare condivisibile in riferimento all'ipotesi del disposto della lettera d) dell'art. 186 c.c., in quanto, trattandosi di obbligazioni a scopi diversi dall'interesse familiare il creditore dei coniugi non può assumere la qualifica di creditore della comunione, per cui può indifferentemente soddisfarsi, e integralmente, sul patrimonio comune o personale di entrambi i coniugi, per cui resta utile il disposto dell'art. 190 c.c.

4. Per le considerazioni innanzi esposte, a nostro avviso, è senz'altro preferibile ritenere che sia esclusivamente onere del coniuge indicare i beni sui quali i creditori debbono soddisfarsi in via principale.

Non riteniamo, infatti, che possa essere aggravata la posizione del creditore, imponendogli l'obbligo di svolgere un'attività di accertamento su quali siano i beni in comunione.

Deve poi considerarsi che non esiste un sistema di pubblicità per la comunione, sicché, specie per i beni mobili, può risultare difficile, se non impossibile, per il creditore o l'Ufficiale Giudiziario individuare quali siano i beni ricadenti in comunione.

Dall'esame fino ad ora svolto, la normativa di cui all'art. 190 c.c. trova concreta applicazione alle singole fattispecie previste dall'art. 186 c.c., ad esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera d) del citato articolo per le considerazioni precedentemente esaminate.

A questo punto è lecito chiedersi se la responsabilità sussidiaria dei beni personali (art. 190 c.c.) sia estendibile anche all'ipotesi in cui, *manente comunione*, uno solo dei coniugi contrae un'obbligazione a scopo speculativo e non vi siano beni della comunione sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

In generale, l'ipotesi è prevista dall'art. 189 c.c. che regola le cd. obbligazioni personali. Di tali obbligazioni il singolo coniuge ne risponde, in via principale ed illimitata, con i propri beni personali e, in via sussidiaria, con i beni comuni limitatamente alla quota di questi di sua pertinenza (di tale articolo la dottrina ha offerto due distinte interpretazioni: a-alcuni — DE PAOLO-MACRI, *op. cit.*, 198; ATTARDI, *op. cit.*, 25 — ritengono che il creditore può agire in esecuzione su ciascun bene comune per l'intero, fino al raggiungimento della metà complessiva e attuale della comunione; b- altri autori — CIPRIANO, *Il denaro depositato da un coniuge in comunione legale*, in *Giust. civ.* 1983, I, 7; FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1112 —, invece, ritengono che l'esecuzione potrà colpire qualsiasi bene comune, ma solo nei limiti della quota

spettante al coniuge obbligato, con necessario ricorso, pertanto, alle norme sulla espropriazione dei beni indivisi).

Affinché possa operare l'art. 190 c.c., la dottrina (in tal senso *cf.* per tutti FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1118) ritiene che siano necessari due requisiti: a) che si tratti di obbligazioni di cui all'art. 186 c.c.; b) che tali obbligazioni non siano state assunte direttamente dal coniuge nei cui confronti è promossa l'esecuzione. Non sembra, comunque, che la responsabilità sussidiaria disciplinata dall'art. 190 c.c. possa essere limitata esclusivamente alle ipotesi ad esclusione della lett. d), previste dall'art. 186 c.c.

Questa limitazione, oltre a non essere coerente con l'intera disciplina della comunione legale dei beni, darebbe luogo nella pratica a facili abusi.

Si supponga, ad esempio, una coppia di sposi, di cui solo uno dei coniugi sia economicamente abbiente e la cui "comunione legale" sia costituita solo da arredi di casa impignorabili (si pensi al caso, tanto diffuso nella pratica, di un contratto di comodato, certamente simulato, con cui un terzo concede in uso gratuito ai coniugi il mobilio dell'abitazione).

In questo caso, il coniuge non abbiente, verrà a contrarre obbligazioni con i terzi, a fini speculativi, senza la partecipazione dell'altro coniuge, con la consapevolezza, in caso di inadempimento, di rendere inutile l'esecuzione avendo sottratto i beni della comunione al recupero coattivo.

Una volta, dunque, risolto il problema che non necessariamente l'art. 190 c.c. trova applicazione limitatamente alle obbligazioni contratte dai coniugi nell'interesse della famiglia, in quanto il disposto della lett. d) dell'art. 186 c.c. va interpretato nel senso che i coniugi possono, altresì, contrarre obbligazioni a scopo speculativo, bisogna ritenere che solo la regola generale della solidarietà debitoria (art. 1294 c.c.) rende inutile alla fattispecie la responsabilità sussidiaria, altrimenti dovremo sostenere che i beni oggetto della comunione legale costituiscono un patrimonio di destinazione e che i coniugi nell'amministrare tale patrimonio agirebbero come investiti di un ufficio e, pertanto, non assumerebbero giammai obbligazioni in proprio ma sempre e solo per conto e nell'interesse della comunione.

Mancando, altresì, una "causa familiare implicita", e non potendo limitare la responsabilità sussidiaria dei beni personali solo alle ipotesi di cui all'art. 186 c.c. per i facili abusi che potrebbero verificarsi nella pratica, l'art. 190 c.c. troverà applicazione anche nei riguardi delle cd. obbligazioni personali disciplinate dall'art. 189 c.c.

La circostanza, inoltre, che i beni della comunione rispondono solo delle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia, per cui il disposto dell'art. 190 c.c. sarebbe limitato solo in tali casi, sembra contraddetta dal secondo comma dell'art. 189 c.c. qualora ritiene che addirittura i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi, sia pure in via sussidiaria, sui beni della comunione.

Pertanto, si deve ritenere che i beni della comunione rispondono anche di obbligazioni contratte in assenza di matrimonio e, quindi, di una famiglia.

Il legislatore, invero, con tale disposizione ha voluto che anche i debiti contratti singolarmente dal coniuge, addirittura in assenza di matrimonio, diventano debiti gravanti sulla comunione, sia pure limitatamente al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Apriscindere, comunque, dalla preferenza, ad essi dei creditori della comunione, non è fantasioso sostenere che anche nell'ipotesi di obbligazioni personali di un singolo coniuge, quando i beni della comunione, in via sussidiaria, non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti, il creditore possa soddisfarsi ancora in via sussidiaria sui beni personali del coniuge che non ha assunto direttamente l'obbligazione nella misura della metà del credito.

Peraltro, deve anche considerarsi che il legislatore nell'art. 190 c.c. parla indistintamente di "creditori", senza specificare se trattasi di creditori particolari o della comunione.

In sostanza, tali considerazioni garantiscono l'assoluta parità patrimoniale dei coniugi, i quali così come sono contitolari dei beni al 50% e ne hanno il godimento in eguale misura, parimenti in eguale misura devono sopportare i relativi oneri, rispondendo esattamente per la metà delle obbligazioni, assunte anche separatamente, con i beni di cui sono contitolari, nonché, ove questi non siano sufficienti, con i beni personali fino alla concorrenza della metà del credito.

In tal modo, viene anche soddisfatta la esigenza di creare una eguale distribuzione della ricchezza tra i coniugi.

In definitiva, i creditori, sia essi particolari o della comunione, possono soddisfarsi, in caso di incapienza dei beni della comunione, sui beni personali di ciascuno dei coniugi, vale a dire su quei beni elencati dall'art. 179 c.c., sia pure per la metà del credito, tanto da poter affermare che in caso di esecuzione il bene personale del coniuge che non ha contratto direttamente l'obbligazione diventa comune anche all'altro coniuge che ha assunto in proprio il debito e sul quale il creditore, nella misura della metà del credito, può agevolmente soddisfarsi, per cui sotto l'aspetto della responsabilità potremo parlare di una "comunione esecutiva".

5. La soluzione adottata per quanto riguarda la posizione della tutela dei creditori trova qualche limitazione, ovvero una tutela differenziata nella ipotesi di canoni locativi non versati dal conduttore.

Peraltro, il problema della cd. "comunione esecutiva" non si pone nel caso in cui concorrono entrambi i coniugi nella stipula del contratto di locazione, in quanto si verterebbe in tema di obbligazioni solidali, per cui gli stessi risponderebbero dei canoni locativi non pagati nei confronti del locatore-creditore con tutti i loro beni, anche di natura personale.

La tutela differenziata del locatore-creditore trova, a nostro giudizio, la sua fonte normativa nel secondo comma dell'art. 180 c.c., il quale stabilisce: «Il compimento degli atti ecce-

zioni l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi».

L'ampiezza di tale formulazione, invero, lascia alquanto disorientato l'interprete soprattutto in riferimento alla incidenza del regime della comunione legale sui rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, con particolare riferimento, come vedremo, al contratto di locazione stipulato, come conduttore dell'immobile, da un solo coniuge.

La *ratio* della norma sembra di rendere entrambi i coniugi partecipi dello svolgimento degli atti relativi alla casa coniugale per evitare qualsiasi forma di prevaricazione di un coniuge nei confronti dell'altro, alla luce dell'importanza sociale e giuridica dell'abitazione per la società coniugale e per la famiglia.

Un primo dubbio che sorge dalla lettura della citata norma è quello di comprendere per quale ragione il legislatore abbia richiesto la partecipazione di entrambi i coniugi per acquistare diritti personali di godimento, quando invece per acquistare diritti reali è sufficiente l'intervento di un solo coniuge (art. 177, lett. a, c.c.).

Per risolvere il problema, alcuni autori (così SCHLESINGER, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, Padova 1977, 414; COMPORTELLI, *Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale*, Padova, 65; nello stesso senso CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 131, il quale riconoscendo che l'individuazione di simili acquisti non è facile, ritiene che «occorre piuttosto pensare alla locazione del garage per l'auto comune o simile»), partendo dalla premessa che l'art. 180 non può essere inteso nel senso di aver privato i coniugi che vivono in regime di comunione legale della capacità di stipulare autonomi contratti di locazione, hanno ritenuto che la norma si riferisce ai contratti con i quali si acquistano diritti di godimento per la comunione.

Da altri (M. FINOCCHIARO, *Locazione di immobili urbani e nuovo diritto di famiglia*, in *Giust. civ.* 1977, IV, 137) è stato, invece, sostenuto che la norma in questione ha inteso evitare l'operatività dell'art. 186, lett. c), c.c., nel senso che attribuirebbe sempre e comunque natura personale all'obbligazione assunta da un coniuge da solo per l'acquisto di un diritto personale di godimento: da ciò conseguirebbe che l'annullabilità prevista dall'art. 184 c.c. per gli atti compiuti disgiuntamente dai coniugi in violazione dell'art. 180, secondo comma, non può applicarsi quando l'atto abbia ad oggetto l'acquisto di diritti personali di godimento, posto che, in questo caso, a differenza degli atti di gestione straordinaria del patrimonio comune, si tratta di acquisto di un diritto destinato a cadere in comunione ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c.

Queste tesi, comunque, non sembrano capaci di cogliere il significato ispiratore della previsione legislativa; infatti, di-

stinguere l'ipotesi in cui il singolo coniuge acquisti diritti personali di godimento di un bene della comunione dalla fattispecie in cui, invece, acquisti tali diritti per se stesso (e per la quale non varrebbero i limiti di cui all'art. 180, secondo comma, c.c.), presuppone che il singolo coniuge possa alternativamente perseguire un interesse proprio o comune a seconda che l'acquisto sia o meno relativo ad un bene della comunione; sicché l'altro coniuge non avrebbe alcuna legittimazione per intervenire, ove tale collegamento non sussista.

Non sembra, invero, neanche condivisibile la tesi che rinviene un nesso di collegamento fra l'art. 180, secondo comma, e l'art. 186, lett. c), con la conseguenza che quest'ultima disposizione sarebbe applicabile agli obblighi derivanti da contratti di acquisto di diritti personali di godimento stipulati da un solo coniuge, rispondendo la comunione solo dei contratti stipulati congiuntamente dai coniugi.

A tale proposito, occorre considerare che l'obbligo del pagamento dei canoni rappresenta un aspetto logicamente distinto ed autonomo rispetto alla legittimazione alla stipulazione del contratto, sulla quale non influisce e dalla quale non può mutare la disciplina della responsabilità.

Forse, probabilmente, il collegamento con la previsione contenuta nella lett. c) dell'art. 186 potrebbe avere un senso ove si pervenga alla conclusione secondo cui, nell'ipotesi di contratto stipulato da un coniuge soltanto, il diritto personale di godimento non rientri nell'oggetto della comunione legale (Pret. Salerno 23 gennaio 1979, in questa *Rassegna* 1979, 250), ma in tal modo si consentirebbe ad un coniuge, in contrasto con la regola generale, posta dall'art. 177, lett. a), c.c. di escludere arbitrariamente un acquisto dalla comunione, solo che proceda disgiuntamente alla stipulazione del contratto (GIUSTI, *L'amministrazione dei beni della comunione legale*, Milano 1989, 102).

Il problema del chiarimento e della portata dell'art. 180,

secondo comma, c.c. si pone, soprattutto, a prescindere dalla concessione dei diritti personali di godimento, con riferimento all'ipotesi di acquisto dei diritti medesimi.

Il significato della norma, invero, vale a dire il reciproco consenso dei coniugi, ha infatti un senso solo in riferimento ad affari che rivestono una decisiva influenza sulla vita familiare.

Inteso, in tal senso, il significato della norma, bisogna ritenere che nel concetto di straordinaria amministrazione rientrano non solo gli atti che rivestono una certa importanza economica nell'ambito della comunione, bensì anche quegli atti che attengono alle decisioni di maggiore importanza per la famiglia, per cui appare logico riferire la previsione normativa ai contratti di locazione relativi all'abitazione familiare (in tal senso soprattutto BARBIERA, in *Tratt. dir. priv.* a cura di Pietro Rescigno, Torino 1982, 470; DE PAOLA-MACRI, cit.).

Orbene, se il significato da attribuire al secondo comma dell'art. 180 c.c. risiede, come innanzi, nella rilevanza che il contratto di locazione, ancorché stipulato con la partecipazione esclusiva di un solo coniuge, assume nell'ambito delle maggiori decisioni per la "famiglia", allora si deve ritenere che la cd. "comunione esecutiva" trova nell'ambito della "famiglia" la sua rispondenza.

In altri termini, la tutela del creditore-locatore, per l'applicabilità dell'art. 190 c.c., trova una effettiva operatività solo nelle ipotesi in cui il contratto di locazione, posto in essere da uno dei coniugi, trova un interesse nella famiglia, vale a dire nella realizzazione degli interessi della stessa.

In conclusione, la cd. "comunione esecutiva" di cui all'art. 190 c.c. nell'ambito dei contratti di locazione non trova una sua applicazione generalizzata, bensì una applicazione differenziata a seconda della natura del contratto di locazione posto in essere dai coniugi.

Francesco della Ventura